

TRIBUNALE DI TERNI

- - UFFICIO FALLIMENTARE -

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto, Presidente  
Dott.ssa Paola Vella, Giudice del. relatore  
Dott. Mario Montanaro, Giudice

pronunciando sul ricorso ex art. 161 co. 6 L.Fall. depositato il 17.10.2013 (n. 13/2013 RCP) da

C. I. S.p.A., con sede legale in Omissis

- RICORRENTE

ha emesso il seguente

DECRETO

- vista la documentazione allegata alla domanda (visura camerale aggiornata al 15.10.2013; verbale notarile di decisione dell'organo amministrativo del 14.10.2013; bilanci di esercizio anni 2010-2011-2012; elenco nominativo de creditori e dei rispettivi redditi al 30.9.2013; contratto di affitto d'azienda stipulato con la D. s.r.l. in data 14.10.2013; verbale di accordo tra I. spa, D. srl e le sigle sindacali; perizie immobiliari; ricorso per dichiarazione di fallimento presentato dal creditore O. srl a socio unico);
- udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 18.10.2013;
- dato atto che, in ragione della pregressa pendenza del ricorso per dichiarazione di fallimento depositato da "O. srl a socio unico" in data 19.8.2013 e notificato al debitore "I. spa" in data 26.9.2013 (n. 98/13 RIF) - cui sono stati riuniti gli analoghi ricorsi ex art. 6 L.Fall. iscritti ai nn. 119/13, 125/13, 127/13, 128/13 e 129/13 RIF -, all'udienza prefallimentare del 21.10.2013 il G.D. ha concesso ai creditori ricorrenti termine di giorni 10 per memorie sulla domanda di concordato preventivo con riserva (art. 161, co. 6, L.Fall.) frattanto depositata dalla I. spa, in data 17.10.2013, riservandosi all'esito di riferire al Collegio in camera di consiglio;
- esaminate le note autorizzate depositate, nel termine concesso, dal solo creditore istante "Fallimento INECO srl", in data 31.10.2013;
- considerati i nuovi commi 6, 7 e 8 dell'art. 161 L.Fall., come modificato dall'art. 82 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella G.U. del n. 194 del 20.8.2013);

OSSERVA

***I. Il rapporto tra procedimento prefallimentare e concordato preventivo***

Dopo l'eliminazione, con la riforma del d lgs. n. 5/06, dell'inciso contenuto nell'originario comma 1 dell'art. 160 L.Fall. - "fino a che il suo fallimento non è dichiarato" -, è caduto un forte argomento testuale a favore della tesi della pregiudizialità del procedimento di concordato preventivo rispetto al procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La Corte di Cassazione, nel prenderne atto, ha così cominciato ad interrogare sulla natura dei reciproci rapporti tra le due procedure concorsuali.

In un primo arresto (Cass. sez. I, 5.6.2009, n. 12986, pres. Proto - rel. Nappi, in Fall., 2010, 445 s.), relativo a fattispecie in cui si lamentava che il fallimento fosse stato dichiarato senza esaminare la domanda di concordato preventivo (successivamente proposta), la Suprema Corte ha incidentalmente declinato i rapporti tra le due procedure in termini di "pregiudizialità", muovendo dal rilievo che "l'art. 162 L.Fall. prevede la dichiarazione di fallimento come conseguenza pur solo eventuale della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo".

Di lì a poco (Cass. sez. I, 4.9.2009, n. 19214, pres. Proto - rel. Piccininni, in Fall., 2010, 427 ss.), il Giudice di Legittimità ha escluso il diritto del debitore di ottenere un differimento della trattazione dell'istruttoria prefallimentare per fare ricorso ad altre procedure concorsuali, osservando che *“la recente riforma della legge fallimentare, per quanto abbia accentuato i profili negoziali e privatistici della procedura, non ha eliminato gli aspetti pubblicistici che le sono propri, e pertanto da ciò consegue la legittimità di un bilanciamento ad opera del giudice fra le iniziative riconducibili alle espressioni di autonomia negoziale delle parti e le esigenze di tutela degli interessi al cui soddisfacimento è finalizzata la procedura fallimentare”*.

Successivamente (Cass. sez. VI, ord. 8.2.2011, n. 3059, pres. Proto – rel. Macioce) la Cassazione ha espressamente escluso la sussistenza di un'ipotesi di pregiudizialità tra procedimento prefallimentare e procedimento di ammissione a concordato preventivo, perciò negando la necessità della sospensione del primo, ex art. 295 c.p.c. (così come di ogni ulteriore ipotesi di sospensione, facoltativa, analogica o di opportunità, in quanto costituente *“un indebito diniego della potestas judicandi contro il quale è dato ricorso al regolamento di cui all'art. 42 c.p.c.”*), in attesa della definizione del secondo, non avendo questo (in ipotesi *“processo pregiudicante”*) ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo o un elemento fondante della situazione sostanziale esaminata nel primo (in ipotesi *“processo pregiudicato”*). In quel contesto si è osservato che *“il rapporto tra procedimento di ammissione al concordato e procedimento aperto dalla richiesta di fallimento non viene dal legislatore qualificato in termini che consentano di rinvenire la sostanza della pregiudizialità, nei termini dianzi indicati: da un canto la inesistenza di una sovrapposibilità anche parziale delle situazioni esaminate nelle due procedure; dall'altro canto la insuscettibilità della prima a sfociare in una autonoma decisione irrevocabile, e come tale impugnabile”*; quel rapporto tra le due procedure viene dunque descritto in termini di *“conseguenzialità (della seconda all'esito negativo della prima) ed assorbimento (dei vizi del diniego della prima nella fase impugnatoria della seconda)”*, secondo un meccanismo *“che agisce sul piano esclusivamente dei processi e non introduce interferenze sostanziali tra le situazioni litigiose”*, implicando *“una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti, un coordinamento solo parzialmente realizzato dalle norme (e sostanzialmente affidato alle tecniche organizzative del singolo Ufficio)”*.

A composizione del contrasto di seguito emerso tra ulteriori pronunce, il massimo organo nomofilattico (Cass. SS.UU. 23.1.2013, n. 1521) ha:

- ribadito il venir meno del criterio della prevenzione tra il procedimento di concordato preventivo e quello per la dichiarazione di fallimento (conf. Cass. 24.10.2012, n. 18190);

- escluso l'esistenza di una pregiudizialità necessaria fondante la sospensione ex art. 295 c.p.c., sia per la non sovrapposibilità delle situazioni implicate, sia per la natura eccezionale dell'istituto della sospensione, riservata all'ipotesi in cui *“la situazione sostanziale dedotta nel processo pregiudicante rappresenti il fatto costitutivo di quella dedotta nella causa pregiudicata”*;

- ritenuto impraticabile la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 168 L.Fall., non essendo l'istanza di fallimento equiparabile all'atto introduttivo di una procedura esecutiva;

- declinato il rapporto tra le due procedure in termini di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo del concordato) e assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto del concordato in motivi di impugnazione della dichiarazione di fallimento);

- negato che la facoltà del debitore di proporre il concordato rappresenti un fatto impeditivo alla dichiarazione di fallimento, trattandosi della semplice esplicazione di un diritto di difesa, che non legittima la possibilità di *“disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare”* e cos' di incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo, paralizzando altresì le future iniziative recuperatorie del curatore;

- affermato che la consequenzialità logica tra le due procedure non si traduce in una consequenzialità procedimentale, ferma restando l'esigenza di un loro coordinamento.

Da ultimo, la stessa Cassazione (Sez. VI-I, ord. 11.6.2013, n. 14684, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), nel dichiarare inammissibile un ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto contro un provvedimento di sospensione del procedimento prefallimentare a fronte del deposito di una domanda di concordato preventivo “con riserva”, ex art. 161, co. 6, L.Fall. (stante l’insuscettibilità di una interpretazione estensiva o analogica del regolamento di competenza ai provvedimenti di sospensione cd. impropria), ha incidentalmente predicato l’idoneità del provvedimento di sospensione adottato, “*non essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti, e dovendosi, pertanto, ritenere che, in caso di ammissione del debitore alla procedura minore e di contestuale presentazione di un’istanza di fallimento, l’unica soluzione alternativa alla cd. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta domanda improcedibile, ai sensi dell’art. 168 L.Fall.*”;

## **II. I precedenti e l’orientamento dell’Ufficio**

Questo Tribunale ha avuto più volte occasione (v. Trib. Terni 18.7.2012, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org), 2012, Ms. n. 749; Trib. Terni 25.2.2013, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) di affrontare il tema dei rapporti tra le due procedure concorsuali in questione, caratterizzate da interessi in competizione parimenti tutelati dall’ordinamento - quello del creditore, a promuovere l’esecuzione concorsuale contro il debitore in stato di insolvenza, e quello del debitore, ad accedere agli strumenti alternativi di soluzione della crisi - segnalando la necessità, in mancanza di una specifica regolamentazione del conflitto, di ricorrere per via sistematica ai principi generali.

Al riguardo ha rilevato un indubitabile *favor* dell’ordinamento per la soluzione concordataria, espresso in particolar modo dall’art. 168 L.Fall. che, pur non precludendo azioni individuali di accertamento e condanna, tuttavia protegge il patrimonio del debitore da possibili aggressioni esecutive e cautelari, nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso ex art. 160 L.Fall. e la definitività del provvedimento di omologa del concordato. Peraltro, la relativa preclusione procedimentale non sembra applicabile *tout court* al procedimento per dichiarazione di fallimento, non solo perchè declinato come giudizio di cognizione, speciale e sommario, ma anche perchè il suo eventuale esito fallimentare, per quanto a connotazione chiaramente esecutiva, lo è in forma collettiva e del tutto peculiare, esprimendo una disciplina concorsuale tutto sommato conforme alla *ratio* dell’art. 168 L.Fall., che è quella di impedire aggressioni individuali al patrimonio del debitore in pregiudizio della massa dei creditori.

D’altro canto, il bilanciamento tra gli interessi di creditori e debitore viene perseguito dall’ordinamento concorsuale attraverso altre norme, che impongono al debitore una forma di spossessamento “attenuato” - ma, quantomeno per gli atti di straordinaria amministrazione in senso lato, assai stringente (cfr. artt. 161, 167, 169, 169-bis, 182-quinquies co. 1 e 4, L.Fall.)- e il controllo su eventuali atti di frode da parte del commissario giudiziale (art. 173 L.Fall., ora anche nella fase del concordato con riserva, ex art. 161 co. 6, ult. parte, ed anche con riguardo alla idoneità dell’attività di predisposizione della proposta e del piano, ex art. 161 co. 8 L.Fall.).

Sul rapporto, in generale, tra domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento, l’Ufficio è dunque pervenuto alla conclusione che il tribunale ha il potere di precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta - ed oggi anzi incentivata - dall’ordinamento) di coltivare la soluzione concordataria, dando precedenza all’istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal p.m.), solo laddove la domanda, anche alternativamente: *i*) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 L.Fall.; *ii*) configuri una evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche per l’emersione di condotte penalmente sanzionabili (ad es. bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 n. 1 L.Fall., ovvero bancarotta semplice ex art. 217 n. 3 e 4 L.Fall., per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, stante il richiamo contenuto nell’art. 236 L.Fall.); *iii*) pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad es. per il

consolidamento di un'ipoteca, o la maturazione *medio tempore* della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore).

### **III. Le peculiarità del “concordato con riserva”**

Dei precedenti di legittimità, solo l'ultimo richiamato (Cass. ord. 14684/13) si è occupato specificamente dell'interferenza tra procedimento prefallimentare e concordato preventivo con riserva, giungendo - sia pure incidentalmente - alla conclusione della praticabilità sia di un provvedimento di sospensione atipica, sia di una declaratoria di improcedibilità del primo, ai sensi dell'art. 168 L. Fall.

Al riguardo appare imprescindibile e dovuto il confronto con le norme specificamente dettate dal legislatore, che con i nuovi commi 6 e 10 dell'art. 161 L.Fall. sembra aver espresso una ancor più marcata preferenza per la soluzione concordataria, ritagliando per il debitore un apposito *spatium deliberandi* anche nell'ipotesi in cui sia già pendente un procedimento prefallimentare.

Invero, laddove l'art. 161 L.Fall. prevede che il deposito della proposta, del piano e della documentazione deve avvenire «entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni» - ma vincolato alla durata minima di sessanta giorni ove penda procedimento per la dichiarazione di fallimento (co. 10) - «e prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» (co. 6), il verbo adottato («fissato», piuttosto che «concesso») e la lessicalità anodina della formula normativa («entro un termine») lascerebbero trasparire un potere giudiziale discrezionale solo nei termini, ma vincolato all'esercizio di un diritto del debitore, sempre che siano stati rispettati i parametri formali e sostanziali prescritti dal legislatore.

Del resto, la convocazione del debitore in camera di consiglio per la declaratoria di “inammissibilità” della domanda di concordato (e di eventuale fallimento, su istanza di parte), ai sensi dell'art. 162, co. 2 e 3, L.Fall., è prevista solo in caso di infruttuosa scadenza del termine fissato, o di inosservanza degli obblighi informativi periodici imposti dal tribunale, anche laddove il commissario giudiziale segnali la manifesta inidoneità dell'attività compiuta dal debitore ai fini della predisposizione della proposta e del piano, potendo in tal caso il tribunale solo “abbreviare il termine fissato” (v. nuovo art. 161, co. 8, L.Fall.), mentre in caso di accertamento, da parte dello stesso commissario giudiziale, di condotte di frode del debitore ex art. 173 L.Fall., il nuovo art. 161 co. 6 L.Fall. prevede espressamente l'attivazione di un “procedimento nelle forme di cui all'art. 15 L.Fall.”, finalizzato a dichiarare “improcedibile” la domanda ed eventualmente, ma sempre su istanza del creditore o richiesta del p.m. (cui la domanda di concordato viene perciò comunicata, ai sensi dell'art. 161, co. 5, L.Fall.), anche il suo fallimento.

In conclusione:

- per un verso, in ipotesi di pendenza di un procedimento per dichiarazione di fallimento il sistema si limita a prevedere la contrazione (da 120 a 60 giorni) del termine massimo da fissare in prima battuta, senza peraltro escludere la possibilità di una successiva proroga, di ulteriori 60 giorni (art. 161, ult.co., L.Fall.);

- per altro verso, a seguito degli ultimi ritocchi legislativi (d.l. n. 69/13, convertito in l. n. 98/13), l'anticipazione della nomina del commissario giudiziale già nella fase del concordato preventivo con riserva sembra finalizzata proprio a consentire un più penetrante controllo non solo sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dal debitore, ma anche sulle attività da lui allestite per il deposito della domanda definitiva e completa di concordato preventivo, al fine di tutelare gli interessi degli altri creditori e prevenire possibili pregiudizi a loro carico, mettendoli nelle condizioni di promuovere una istanza di fallimento, ma anche - si deve presumere, in questa ricostruzione sistematica - di coltivarla, ove già proposta.

Resta fermo che qualora, pur a fronte di un ricorso ex art. 161, co. 6, L.Fall. formalmente ineccepibile, emergano *ictu oculi* atti di frode del debitore, ovvero sue condotte penalmente rilevanti ex art. 236 L.Fall. (la cui emersione dovrebbe peraltro essere garantita dalla partecipazione al procedimento del p.m., perciò destinatario della comunicazione della domanda),

il tribunale avrebbe tutto il potere di dare “precedenza” alla istanza di fallimento, e sussistendone i presupposti di accoglierla, pur in pendenza di domanda di concordato preventivo con riserva.

Quanto invece alle possibili conseguenze pregiudizievoli che possano derivare ai creditori sotto il profilo più strettamente economico e patrimoniale (ad es. consolidamento di un’ipoteca, prescrizione di azioni revocatorie ecc.), si osserva che al corrispondente pericolo di pregiudizio nelle more della definizione della procedura di concordato ha ora posto rimedio il legislatore, con l’art. 69-bis, co. 2, L.Fall., per cui, ove “alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento”, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 co. 1 e 2 e 69 “decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, non già dalla data di fallimento.

Con riguardo, infine, ai profili strettamente economici - di convenienza - della domanda concordataria, si ritiene che la relativa valutazione per un verso non sia realisticamente praticabile, in uno stadio in cui la proposta può legittimamente essere semplicemente preannunciata (potendo in ipotesi preludere anche all’incremento del patrimonio del debitore con risorse di terzi), per altro verso non possa essere rimessa al tribunale, che non è competente in tal senso nemmeno in prosieguo, ai fini dell’omologazione, trattandosi di aspetto pacificamente rimesso alla valutazione dei creditori.

#### ***IV. La fattispecie concreta.***

Per tutte le ragioni sopra esposte, dovendosi procedere al coordinamento tra le procedure pendenti, non si ritiene percorribile né una pronuncia di sospensione necessaria del procedimento per dichiarazione di fallimento, in attesa della definizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (difettando i presupposti di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c.), né un provvedimento di sospensione impropria (in quanto non prevista dall’ordinamento), né una pronuncia di “nullità” (*rectius* inammissibilità o improcedibilità) delle istanze di fallimento, ex art. 168 L.Fall.; a rigore, non sembra percorribile nemmeno l’ipotesi della riunione dei procedimenti, in applicazione analogica dell’art. 274 c.p.c., di cui difettano i presupposti tassativi delle ragioni di connessione ex artt. 31 e ss. c.p.c. (cause accessorie, cause di garanzia, cumulo soggettivo, accertamenti incidentali, eccezione di compensazione, cause riconvenzionali), per quanto la trattazione congiunta delle diverse procedure determini una loro riunione “di fatto”.

D’altro canto, tenuto conto dei meccanismi di controllo e tutela allestiti dall’ordinamento concorsuale (in particolare, retrodatazione dei termini delle azioni revocatorie o di inefficacia ex art. 69-bis L.Fall. e presidio penale della comunicazione al p.m. ex art. 161 co. 5 L.Fall.), rappresenta indubbiamente un valido presidio di natura penalistica, non si ritiene nemmeno di dover comprimere, in questo stadio delle procedure, l’interesse del debitore ad una soluzione concordata della crisi in cui versa (che in ipotesi potrebbe anche coincidere con l’interesse della massa dei creditori), accedendo all’immediata dichiarazione di fallimento invocata dai creditori istanti e, in particolar modo, dal Fallimento Fineco srl.

Non che non appaiano condivisibili, quantomeno *prima facie*, le perplessità sollevate nelle note autorizzate da uno dei creditori istanti (ed altre ancora), con particolare riferimento:

A.) alla tempistica di accesso al percorso concordatario, tenendo conto che sin dal giugno 2013 il Collegio sindacale aveva segnalato l’indifferibilità del ricorso alle procedure concorsuali, dando atto di essere stato “*costantemente aggiornato delle trattative in essere per un eventuale affitto di azienda*” e di aver “*ammonito il Presidente che il mancato realizzo di questi accordi avrebbe potuto essere interpretato come un mero tentativo di procrastinare la situazione aziendale*”, invitando comunque “*gli amministratori a convocare l’assemblea straordinaria per deliberare la messa in liquidazione della società, fermo restando la necessità di attivarsi per il ricorso a procedure concorsuali*”, “*essendosi ormai verificate le condizioni di cui all’art. 2447*” c.c. (su cui si veda peraltro l’incidenza dell’art. 182-sexies L.fall.), sicchè, avendo l’organo amministrativo dichiarato essere in valutazione “*il ricorso alle procedure concorsuali al fine di*

*definire la crisi aziendale*”, stante *“l’ingente perdita accumulata che ha completamente eroso il patrimonio netto”*, l’assemblea ordinaria della I. spa già in data 8.8.2013 approvava il bilancio al 31.12.2012, chiuso con una perdita di € 9.576.352,03 (di cui € 6.993.271,00 per le svalutazioni connesse alla perdita della continuità aziendale) nonché la proposta del CdA *“di soprassedere alla copertura della perdita d’esercizio stante la volontà di far ricorso a procedure concorsuali”*, dando *“mandato al Presidente per la convocazione dei soci ex art. 2447 c.c.”* (v. doc. 7 fasc. ric. n. 125/13 RIF);

B.) al contratto di affitto di azienda stipulato in data 14.10.2013 (quindi dopo circa 20 giorni dalla notifica della prima istanza di fallimento e pochi giorni prima del deposito della domanda di concordato con riserva, prospettato in termini di continuità aziendale oggettiva ed indiretta), delle cui pattuizioni andrà attentamente valutata la possibile contrarietà agli interessi della massa dei creditori, specie in punto di: durata e recesso (art. 4); entità del canone (art. 5); utilizzo a titolo gratuito dell’immobile ad uso industriale di proprietà di Fr. s.r.l., socio di maggioranza della I. spa (art. 7), peraltro messo a disposizione dei creditori concordatari (v. pag. 5 del ricorso); modalità di utilizzo del magazzino, senza specifico obbligo di acquisto (art. 7-ter); interventi di natura straordinaria e relativi rimborsi (art. 11); diritto di prelazione, senza impegno all’acquisto dell’azienda (art. 15); obblighi dell’affittante in caso di cessazione del contratto e mancata vendita (art. 18); garanzie e manleve (art. 20, specie 20.1 lett. f) e 20.2 lett. iii);

C.) alle valutazioni dell’immobile industriale ove si svolge l’attività, che il proprietario, nonché del socio di maggioranza del debitore (Fr. s.r.l.) avrebbe intenzione di mettere a disposizione debitore (stimato pari a € 4.200.000,00) e dell’immobile di proprietà della Collorosso s.r.l., società partecipata dal debitore al 51,51% (stimato pari a € 6.000.000,00), che farebbe ascendere il valore delle quote del debitore a € 3.113.000,00 (v. perizie di stima geom. Umbro Casali, docc. 5 e 6 fasc. n. 13/13 RCP);

D.) alla esiguità dei canoni di affitto di azienda previsti, complessivamente ammontanti, per l’intera durata del contratto di affitto di azienda e dunque da ottobre 2013 a ottobre 2017, a soli 206mila euro, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di circa 10 milioni di euro;

E.) alle lamentate inesattezze dell’elenco dei creditori e rispettivi crediti (doc. 8 fasc. n. 13/13 RCP), quantomeno con riguardo al credito vantato dal Fallimento INECO srl, portato da titolo giudiziale nella misura di € 114.033,77 ma iscritto in elenco per la minor somma di € 76.119,31 (non già, come erroneamente eccepito, per soli € 22.857,31).

In conclusione, il previsto coordinamento tra le diverse procedure pendenti sembra in questa prima fase adeguatamente realizzabile attraverso la fissazione di un termine per il deposito della proposta di concordato, con contestuale imposizione, oltre agli obblighi informativi, di più penetranti controlli del commissario giudiziale (con particolare riferimento ai punti A, B, C, D ed E che precedono) e, al tempo stesso, con rinvio del procedimento prefallimentare alla stessa data, in modo tale che possa essere verificato l’avvenuto deposito della proposta e, in difetto, effettuati gli accertamenti di cui all’art. 162, co. 2, L.Fall., ai fini dell’eventuale dichiarazione di fallimento.

Ove poi, prima ancora della scadenza ed anche su segnalazione del C.G., il Tribunale ritenesse di convocare il debitore in camera di consiglio, ex art. 162, co. 2, L.Fall., verranno in quella sede convocati anche i creditori istanti ed il p.m., ai fini di ogni eventuale interlocuzione.

Pertanto, decidendo sulla domanda di concordato preventivo con riserva, il Tribunale:

- dato atto che la domanda risulta ritualmente deliberata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152 e 161, co. 1 e 4, L.Fall. e che il ricorso è stato tempestivamente comunicato, a cura della cancelleria, al Registro delle Imprese e al P.M. in sede, ex art. 161 co. 5 L.Fall.,

- ritenuta la propria competenza territoriale, ex art. 161 co. 1 L.Fall., trattandosi di impresa la cui sede legale (coincidente fino a prova contraria con la sede principale: cfr. Cass.civ. sez. VI, ord. n. 6886 del 7.5.2012) è sita in un comune compreso nel circondario del tribunale adito;

- ritenuto che ricorrano sia i presupposti soggettivi (società di capitali iscritta nel registro delle imprese, avente ad oggetto attività commerciale, in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1 co. 2, lett. a), b) e c), L.Fall.), sia il presupposto oggettivo dello stato di crisi, in esso compresa l'insolvenza, ai sensi dell'art. 160, ult.co. L.Fall. (come emerge dalle relazioni allegare al bilancio di esercizio 2012 sopra richiamate), per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

- considerato che dalla visura camerale si evince l'insussistenza della condizione impeditiva di cui all'art. 161, co. 9, L.Fall., non avendo il debitore presentato, negli ultimi due anni, analoga domanda cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;

- dato atto che, stante la pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 161, co. 10, L.Fall. va fissato il termine di giorni 60, che per prassi dell'Ufficio viene fatto decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, poiché è da quella data che valgono per i creditori gli effetti preclusivi ex art. 168 L.Fall. e possono sorgere crediti prededucibili per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 7, L.Fall.;

- che va nominato un commissario giudiziale, al fine di assicurare l'accertamento di eventuali condotte di cui all'art. 173 L.Fall., vigilare sul rispetto degli obblighi informativi prescritti dal tribunale ex art. 161, co. 8, L.Fall., rendere il proprio parere su eventuali richieste di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione e monitorare l'attività di predisposizione della proposta e del piano, per segnalare tempestivamente al Tribunale la sua eventuale inadeguatezza, anche alla luce dei rilievi sopra svolti sub A, B, C, D ed E;

IL CASO.it  
P.Q.M.  
visto l'art. 161, co. 6 e ss. L.Fall.  
FISSA

termine fino al 18.12.2013 per il deposito, da parte della società "C. I. S.p.A.", della proposta di concordato, completa del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.Fall., con obbligo di tenere i libri contabili a disposizione del G.D. e del Commissario Giudiziale, ex art. 170, co. 2, L.Fall.;

#### NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. G.A., con l'incarico di vigilare sul rispetto degli obblighi informativi imposti e riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore abbia posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 L.Fall. ovvero che l'attività di predisposizione della proposta e del piano sia manifestamente inadeguata;

#### DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da assolvere (salvo il primo) ogni 15 giorni, a far tempo dalla comunicazione del presente decreto:

I) immediato deposito dell'atto di designazione dei consulenti che assistono il debitore e del professionista attestatore, con indicazione di data, entità e criteri di pagamento dei compensi pattuiti e degli acconti eventualmente già percepiti, da sottoporre al vaglio del tribunale sotto il profilo della loro incidenza sul patrimonio del debitore, destinato a garanzia dei creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c.;

II) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere;

III) deposito di una relazione sulla gestione finanziaria e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con riepilogo degli atti di ordinaria amministrazione compiuti, sottoscritte dal ricorrente e dal consulente contabile;

IV) deposito di un *report* a firma del professionista designato dal debitore, che sia dichiaratamente in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., contenente l'attualizzazione delle verifiche in corso ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano concordatario, ex art. 161 co. 3 lett. d) L.Fall., con indicazione della data in cui lo stesso viene messo a sua disposizione per la relativa attestazione e con invito alla segnalazione, in ogni tempo, di eventuali elementi che possano pregiudicare l'*iter* concordatario;

#### SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, il mancato rispetto degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti rientranti nell'art. 173 L.Fall. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche la eventuale declaratoria di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2 L.Fall.;

- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

#### FISSA

l'udienza del 19.12.2013 ore 13,30 per la verifica dell'avvenuto deposito ed eventuali osservazioni o iniziative dei creditori istanti nelle procedure prefallimentari nn. 98/13, 119/13, 125/13, 127/13, 128/13 e 129/13 R.I.F.;

#### RAMMENTA AL DEBITORE

- che può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che acquisirà il parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ex art. 161 co. 7 L.Fall.;

- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, ai sensi dell'art. 182-quinquies co. 1 L.Fall., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, essi sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;

#### DISPONE

che la cancelleria predisponga un prospetto riepilogativo delle scadenze degli obblighi informativi e acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, prima di trasmetterli, corredati del parere medesimo, al giudice delegato;

#### DELEGA

all'esame degli atti, all'interlocuzione con il C.G. e ad ogni necessario accertamento istruttorio, la dott.ssa Paola Vella, che riferirà in camera di Consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

#### MANDA

la cancelleria per la comunicazione a tutte le parti, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.

Terni, 7.11.2013

Il G.D. est.

IL PRESIDENTE